SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1669)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, COCO, LIPARI, CODAZZI, DI LEMBO, GALLO, LAPENTA, PINTO Michele, SAPORITO, VITALONE, DI STEFANO, LOI e PAVAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1986

Modifica dell'articolo 2 del codice di procedura penale in ordine alla trasmissione del rapporto da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria

Onorevoli Senatori. — La difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari è nota.

A determinare una parte della disfunzione degli uffici è la presenza di una notevolissima mole di adempimenti burocratici, imposti da norme non più attuali, che impegnano personale e funzionari nell'espletamento di compiti sostanzialmente inutili.

La proposta di modifica dell'articolo 2 del codice di procedura penale, con un opportuno aggiustamento della norma di cui all'arcolo 160 del codice penale, risponde a questo obiettivo.

Infatti oggi accade che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbano presentare, senza ritardo, il rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore per ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reati perseguibili a querela dell'offeso.

Ciò comporta, inevitabilmente, che decine di migliaia di fascicoli vengano trasmessi agli uffici giudiziari, che devono rubricarli, inserirli nei registri e nei ruoli, e sui quali il magistrato dovrà apporre la rituale for mula dell'archiviazione per essere rimasto ignoto il responsabile.

Un dispendio di tempo notevole; un impiego di personale per compiti di nessuna rilevenza pratica.

Con il presente disegno di legge si propone di aggiungere, subito dopo il primo comma dell'articolo 2 del codice di procedura penale, la norma che il rapporto è presentato quando vi sono concreti indizi sulla persona del responsabile se si tratta di reato contro il patrimonio di cui sono, allo stato, ignori gli autori.

Per ragioni di opportunità, si è ritenuto necessario proporre anche la modifica del corso della prescrizione, prevedendo espressamente che la redazione del rapporto per i reati comuni commessi contro il patrimonio, di cui sia rimasto ignoto l'autore, costituisce atto interruttivo della prescrizione.

Attese queste considerazioni e l'obiettivo che si vuole conseguire (certamente modesto, ma le riforme si attuano a piccoli passi, come ci insegna il Ministro di grazia e giustizia), si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Se si tratta di reato contro il patrimonio di cui sono, allo stato, ignoti gli autori, il rapporto è presentato quando vi sono concreti indizi sulla persona del responsabile ».

Art. 2.

All'articolo 160 del codice penale, il secondo comma è così modificato:

« Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi l'Autorità giudiziaria, l'ordinanza di rinvio al giudizio, il decreto di citazione per il giudizio e, per i reati contro il patrimonio commessi da ignoti, la redazione del rapporto ».